



# Città di Castellanza

PROVINCIA DI VARESE

ORIGINALE

Deliberazione della Giunta n. 7 del 29-01-2026

**OGGETTO: approvazione dpia videosorveglianza comunale  
telecamere di contesto**

L'anno duemilaventisei addì ventinove del mese di gennaio alle ore 16:30, nella sala di Giunta, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

|                          |                     |                 |
|--------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Borroni Cristina</b>  | <b>Sindaco</b>      | <b>Presente</b> |
| <b>Merati Claudio</b>    | <b>Vice Sindaco</b> | <b>Presente</b> |
| <b>Giani Maria Luisa</b> | <b>Assessore</b>    | <b>Presente</b> |
| <b>Tarlazzi Davide</b>   | <b>Assessore</b>    | <b>Presente</b> |
| <b>Mirandola Vanni</b>   | <b>Assessore</b>    | <b>Presente</b> |
| <b>Croci Luigi</b>       | <b>Assessore</b>    | <b>Presente</b> |

Presenti...: 6

Assenti...: 0

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott. Francesco Nicastro.

Il Sindaco, Cristina Borroni, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO: approvazione dpia videosorveglianza comunale<br/>telecamere di contesto</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|

## **LA GIUNTA COMUNALE**

### **OGGETTO: APPROVAZIONE DPJA VIDEOSORVEGLIANZA (TELECAMERE DI CONTESTO)**

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

Visti:

- Gli artt. 107, comma 3, lett. d), e 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 21 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 25/10/2017, n. 136, aggiornato, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale 22/12/2021, n. 148;
- il regolamento di contabilità armonizzata approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29.09.2017 e ss.mm.ii.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto "Approvazione nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 19/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2025/2027 con i relativi allegati e nota integrativa al Bilancio di Previsione 2025/2027";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) – Parte Finanziaria 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 12/02/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027.

Premesso che:

- il Comune di Castellanza ha installato un sistema di videosorveglianza all'interno del perimetro urbano costituito da telecamere di videosorveglianza di contesto.

Visti:

- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»(di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile dal 25 maggio 2018, il quale prevede che tutti i titolari del trattamento sono tenuti ad osservare una serie di obblighi per garantire la sicurezza dei dati trattati, ponendo con forza l'accento sulla "responsabilizzazione" di titolari e responsabili, ossia sull'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento;
- la Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- il D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato, da ultimo, dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n.101;
- la "Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali" del Garante per la protezione dei dati personali.

Rilevato che all'articolo 4, punto 12, il Regolamento definisce la "violazione dei dati personali" come "la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati".

Dato atto che:

- la protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale, è un diritto fondamentale e che l'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano;
- il Comune di Castellanza, in quanto Titolare del trattamento, è tenuto a mantenere sicuri i dati personali trattati nell'ambito delle proprie attività istituzionali e ad agire senza ingiustificato ritardo in caso di violazione dei dati stessi, incluse eventuali notifiche all'Autorità di controllo competente ed eventuali comunicazioni agli interessati.

Rilevato che:

- la notifica all'Autorità dell'avvenuta violazione è obbligatoria solo in particolari circostanze e subordinata alla valutazione del rischio per gli interessati;
- il Titolare dovrà comunque documentare le violazioni di dati personali subite, anche se non notificate all'autorità di controllo e non comunicate agli interessati nonché le relative circostanze e conseguenze e i provvedimenti adottati, essendo peraltro tenuto a fornire tale documentazione su richiesta all'autorità di controllo in caso di accertamenti.

Considerato che le persone fisiche devono avere il controllo dei dati personali che li riguardano e la certezza giuridica e operativa deve essere rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche, tenuto conto che la rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati.

Dato atto che quando un trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate (a causa del monitoraggio sistematico dei loro comportamenti, o per il gran numero dei soggetti interessati di cui sono magari trattati dati sensibili, o anche per una combinazione di questi e altri fattori), il GDPR obbliga i titolari a svolgere: o una "determinazione preliminare della possibilità che il trattamento possa presentare un rischio elevato" in base alla quale stabilire se un trattamento può, anche solo teoricamente, presentare un rischio elevato; o una valutazione di impatto nel caso in cui la determinazione preliminare restituisca l'accertamento della teorica possibilità che il trattamento possa presentare un rischio elevato.

Rilevato che:

- le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici;
- tutti i Titolari del trattamento dei dati personali, con l'assistenza del DPO, devono considerare e tenere presenti che deve essere effettuata una valutazione d'impatto sui dati trattati, essenziale sia per la revisione dei processi gestionali interni all'Ente, finalizzata a raggiungere i più adeguati livelli di sicurezza nel trattamento di tali dati, sia alla struttura organizzativa e gestionale del titolare del trattamento, che in occasione dell'adozione di nuove misure tecnologiche e di gestione dei dati come nel caso dell'adozione di un sistema di videosorveglianza di sicurezza.

Presa visione della seguente normativa:

- il D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" (cd. Decreto Sicurezza), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48;

- il D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- il Decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (c.d. Decreto sicurezza-bis) e successiva conversione in legge;
- la Legge 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. Sblocca cantieri) e successiva conversione in legge;
- la Direttiva del M.I. 30 aprile 2015 “Nuove linee strategiche per il controllo coordinato del territorio”;
- la Circolare 29 novembre 2013, “Sistemi di videosorveglianza. Trattamento dei dati personali”;
- la Circolare del Ministero dell’Interno 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012 recante “Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale. Direttiva”;
- il Decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- la Circolare del Ministero dell’Interno dell’8 febbraio 2005, n. 558/A/471; · il D.L. 23 febbraio 2009 n.11, recante: “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, ed in particolare dall’art. 6;
- il “Provvedimento in materia di videosorveglianza” Garante dell’8 aprile 2010 e successive determinazioni, pareri e provvedimenti;
- le Linee guida dell’European Data Protection Board EDPB del 03/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video adottate il 29 gennaio 2020.

Considerato che il sistema di videosorveglianza mediante rilevatore semaforico ricade nella fattispecie prevista dall’articolo 35 del Regolamento UE 2016/679, c.3 lett. c), “*Sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico*” ed è pertanto da considerarsi obbligatoria l’effettuazione di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment – DPIA).

Appurato che:

- la valutazione d’impatto della protezione dei dati serve a descrivere un trattamento di dati per valutarne la necessità, la proporzionalità e i relativi rischi, con l’obiettivo di stabilire misure idonee ad affrontare i rischi in riferimento ai diritti e alle libertà delle persone fisiche di cui si effettua il trattamento dei dati;
- per ogni trattamento è necessario effettuare un’analisi dei rischi (art.24 del Regolamento UE) finalizzata all’accertamento del livello di rischio per poter a valle di questa valutazione decidere se il rischio per i cittadini sia elevato o meno e quindi se è necessario procedere con una valutazione di impatto per l’individuazione delle misure specifiche da adottare (art. 35 del Regolamento UE) per minimizzare il rischio e se del caso successivamente procedere con una consultazione preventiva dell’Autorità di controllo;

Rilevato che è quindi necessario procedere all’effettuazione di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment – DPIA) mirata a descrivere il trattamento dei dati per valutarne la necessità e la proporzionalità nonché i relativi rischi, allo scopo di approntare misure idonee ad affrontarli, in modo da dimostrare la conformità con le norme in materia di protezione dei dati personali;

Visto il Documento della Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) redatto dallo *Studio Bariselli - Via Corsica, 194 – 25123 Brescia* allegato al presente provvedimento in quanto parte integrante e sostanziale.

Considerato che l’atto in questione è stato sottoposto al DPO che ha espresso parere favorevole con atto protocollo n. 1205 del 19.01.2026.

Ritenuto necessario approvare con il presente atto, sulla base delle risultanze dell’analisi dell’impatto sulla privacy, il sopracitato allegato Documento della Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA).

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica previsto dall'art. 49, comma 1 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, espresso dal Responsabile di Settore Polizia Locale.

La presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/08/2000, 267, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Visto:

- il TUEL D. Lgs. n.267 del 18/8/2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina e l'utilizzo del sistema di videosorveglianza e lettura targhe e dei sistemi mobili adottato con delibera di c.c. n° 40 del 28.07.2025;
- la delibera di G.C n° 102/2022 avente ad oggetto: linee guida e schema di attuazione del regolamento U.E 679/2016.

### **DELIBERA**

- 1) DI APPROVARE l'allegato documento "Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) – videosorveglianza di contesto allegato al presente provvedimento ne fa parte integrante e sostanziale;
- 2) DI DARE ATTO che le disposizioni operative sono assoggettate a revisione ogni qualvolta si renderà necessario, anche in funzione di eventuali criticità riscontrate in sede di applicazione;
- 3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta un immediato e diretto impegno di spesa o una maggiore o minore entrata e, pertanto, non assume rilevanza contabile;
- 4) DI DISPORRE che tutti i soggetti coinvolti nella gestione del sistema di videosorveglianza dell'Ente vengano informati del presente provvedimento e osservino le prescrizioni presenti all'interno dello stesso;
- 5) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale nelle Sezioni Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente, Privacy.

Successivamente, con distinta e separata votazione, resa all'unanimità dei presenti, la Giunta comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Allegati:

- dpia e relativi allegati alla stessa.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

Cristina Borroni

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Francesco Nicastro

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-01-2026

[..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Michelina Di Matteo

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*